

Punire... Educare: quale percorso nel rispetto dei principi fondamentali della giustizia penale per i minori?

di *Maria Francesca Pricoco**, *Francesco Vitrano***

Frida aveva ucciso suo figlio, soffocandolo con un fazzoletto!

Per punirla, ogni giorno, alla stessa ora, le veniva mostrato il pezzo di stoffa con cui aveva ucciso il bambino.

Quando Woland, dopo il ballo ricordò a Margherita che era pronto a esaudire un suo desiderio, lei non chiese di ricongiungersi con il suo amato, ma chiese che Frida, la cui storia tanto l'aveva impressionata durante il ballo, venisse per sempre liberata dalla punizione e dal tormento a cui era sottoposta.

Woland stupito pensò che Margherita fosse una donna di bontà eccezionale, di elevata moralità, mossa da grande compassione.

No, rispose Margherita, vigorosamente; so bene che con voi si può parlare soltanto sinceramente, e così vi dirò io sono frivola, vi ho pregato per Frida soltanto perché ho commesso l'imprudenza di darle una speranza concreta. Quella donna attende, Messere, crede nel mio potere, e se dovesse rimanere delusa, io mi troverei in una posizione intollerabile. Non avrei pace per il resto dei miei giorni¹.

È bene precisare che non si è voluto iniziare questo editoriale richiamando il libro di Bulgakov per effettuare un superficiale richiamo al perdono, né tanto meno per riferirsi a un sentimento di generica compassione. Né il senso di questo scritto è stravolgere il significato oggettivo del processo penale minorile che è quello di accertare una verità processuale che attribuisce una responsabilità agli autori di un reato.

Il riferimento al romanzo di Bulgakov rimane ancorato a tre punti che cercherò brevemente di sintetizzare:

* Presidente del Tribunale per i minorenni di Messina, condirettore di *Minorigiustizia*.

** Neuropsichiatra dell'età evolutiva, psicoterapeuta, direttore di *Minorigiustizia*.

1. M. Bulgakov, *Il maestro e Margherita*, Einaudi, Torino.

1) Il confronto tra il colpevole, o più semplicemente l'imputato e la punizione rappresenta veramente un processo evolutivo? Oppure in maniera astratta chiude il colpevole in una condizione di "dannazione" che lo riporta, ossessivamente, a ripercorrere le sue azioni malevoli, seppure in una via intima di dolore, come è stato per Frida, o anche in una sorta di distacco psichico dissociativo e difensivo.

In sintesi "punire", "scontare", "espiare" non sempre aiuta a comprendere responsabilmente il senso delle azioni compiute e più specificatamente il senso dell'effetto sugli altri delle proprie azioni. Del resto il termine "punire" viene dal latino *punire* che deriva a sua volta da *poena* che significa infliggere una pena per castigare i colpevoli con equità e rigore. Punire, inoltre, rimanda il delitto compiuto a una prospettiva multidimensionale che si esaurisce, quasi sempre in un processo che si vincola nello spazio angusto della individualità del colpevole, sebbene vi sia l'idea corrente che avere giustizia e, quindi, osservare la punizione sul colpevole, sia un processo che allevi la sofferenza della vittima. Tutto questo pone un velo che nasconde gli effetti traumatici che sempre "il male" determina in chi ne rimane vittima. Questo impedisce una elaborazione diretta del colpevole attraverso un percorso di confronto con la vittima, cosa che, per esempio, si ottiene con la mediazione penale.

2) Seppure il percorso giuridico che porta alla definizione di una punizione consenta, nella maggior parte dei casi, di comprendere la dinamica che ha indotto l'autore a compiere il gesto malevolo, non sempre questo riesce ad attivare nel colpevole quel processo consapevole che dovrebbe portare a una reale assunzione di responsabilità. La formulazione di un atto criminoso da parte di un minore richiede una valutazione per tentare di comprendere tutti quegli elementi, che in una fase prodromica, hanno favorito le condizioni che sono poi evolute nell'evento delittuoso. Analizzare le dinamiche intrapsichiche e interpersonali che riverberano e amplificano le interazioni aggressive, favorisce, nel confronto tra un minore e il giudice, quei processi di senso che possono supportare un percorso di consapevolezza e quindi, di personale responsabilità. In questa direzione appare necessario immaginare una prospettiva che preveda una visione sistemica e multidisciplinare degli eventi, una prospettiva in cui non si assegnino ruoli, ma si identifichino dinamiche complesse, analizzate nel loro divenire evolutivo, così, un'ottica che utilizzi una commistione dei saperi diventa un elemento ineludibile. Ciò significa interrogarsi sulla necessità che i sistemi che osservano siano in grado di utilizzare oltre la lente giuridica altre dimensioni conoscitive per osservare la complessa dinamica dei fenomeni e per porsi in una condizione di ascolto. Solo la considerazione delle prospettive e dei significati di ciascuno, può rendere possibile la definizione di una visione che tenda a quella che può configurarsi come esaustiva per garantire l'appropriatezza di un giudizio o di un intervento. Il male separato da tutte queste prospettive diviene un dato numerico,

entità la cui consistenza si esaurisce in una dimensione “banale” una semplice espressione di “non pensiero”, un agito che rivela nella sua mostruosità la banalità della sua natura. È sempre un errore gravissimo rispondere agli agiti con agiti. Non analizzare le dinamiche fa scomparire la possibilità di valutare gli agiti delittuosi lasciandoli nel sembiante in cui si mostrano: tracce senza senso, incomprensibili, elementi semplici di cui non è stata considerata la potenziale pericolosità, assunti di base, indimostrabili, credenze, evidenti falsità e spesso un coacervo di elementi interni non elaborati, abbozzi di paure, di rabbia, di solitudine e tristezza, labirinti psichici che non sono diventati “pensiero”. Sono questi infatti gli elementi che accompagnano e definiscono gli eventi delittuosi e armano la mano di chi li compie. Decodificare tutto questo e farlo diventare pensiero e significato, strumento di lettura più ampio della complessità dei fenomeni sociali è compito di tutti gli operatori della giustizia ed è di certo un processo che va ben oltre la definizione di una punizione.

3) Punire toglie ogni responsabilità alla società civile, la esautorata dalla possibilità di assumersi il carico sociale di quanto accaduto. Il reo viene temporaneamente allontanato e può rientrare nel sistema sociale solo dopo che ha espiato la pena. Esso è visto come un’anomalia e indipendentemente da ogni considerazione sociale è qualcosa che va “normalizzato” e punito. È invece importante definire quali strategie il sistema giustizia e servizi possa realizzare in modo tale che gli interventi previsti non si esauriscano in una condizione di emergenza, quando gli eventi si sono determinati in tutta la loro drammaticità, ma prima, in una fase in cui precondizioni e disfunzioni possono essere segnali su cui attivare percorsi di intervento. Questo aspetto determina una dimensione in cui il ruolo, civile e professionale, della società diventa principio di responsabilità collettiva e in quanto tale tutto il percorso alternativo all’esercizio della punizione si determina in un importante percorso educativo.

Solo così il minore che ha agito un comportamento antisociale, può accedere a una nuova significazione delle sue azioni, significazione che può determinare un processo di consapevolezza che porterà quel minore a una evoluzione positiva della sua vita. In questa direzione ogni minore che entra in un percorso giudiziario, come per Frida, dovrebbe avere accesso a una dimensione di speranza. Quest’ultima per essere concreta non può definirsi in una prospettiva individuale ma deve inserirsi in un processo educativo, la cui condivisione con l’altro, diversa dal confronto con la punizione, possa determinare una evoluzione intrapsichica positiva. Stiamo qui sostenendo che questo processo ha una dimensione profondamente collettiva, e che è un processo in cui l’intersoggettività ha un ruolo fondante. In questa direzione abbiamo voluto dedicare in questo volume un ruolo agli spazi di punizione intesi in una prospettiva educativa (Bianco, Pellegrino, Guida, Belrosso).

Educare, viene dal lat. *educare*, intens. di *educēre* «trarre fuori, allevare», comp. di *e-educēre* «trarre, condurre»; educare, quindi, determina sempre la

possibilità di immaginare un processo in cui sia possibile affiancare, all'accertamento della responsabilità e alla definizione di una giusta punizione, la possibilità di trarre fuori dal soggetto quelle caratteristiche che possano aiutarlo a definire percorsi evolutivi forieri di nuove soluzioni adattative. Ciò anche lavorando sui nodi problematici che hanno vincolato il suo processo evolutivo, oppure disfunzionato il suo rapporto con la società. Solo così l'intervento della giustizia può determinarsi in quella funzione riparativa e di umanizzazione che consenta al reo di recuperare una sua adeguata dimensione all'interno della collettività civile. In questa dimensione diventa di fondamentale importanza la relazione semplice tra il livello di integrazione degli individui e il livello di delinquenza, laddove essere fuori comporta spesso essere contro.

1. I numeri

In questi ultimi mesi i media fanno particolare informazione su una condizione di aumento della criminalità minorile. Molte trasmissioni televisive riportano informazioni su crimini di particolare efferatezza agiti da minori. Ma questa è una condizione veritiera? Giustifica veramente una condizione di allarme che vada verso un inasprimento delle punizioni? Possibile che l'aumento dei dati dipenda anche dalla modalità con cui li rileviamo? Si assiste per esempio a un netto aumento delle carcerazioni ma questo è veramente espressione di un aumento dei crimini?

I dati riportati dall'Associazione Antigone, che analizza gli ultimi dati Istat riportano le seguenti informazioni: nel 2021, dopo il trend in discesa degli anni precedenti, si è registrato un lieve aumento rispetto al 2020 (28.954 segnalazioni) mentre nel 2022 si rileva un considerevole incremento delle segnalazioni, con 32.522 minori segnalati, andando quasi a eguagliare il picco positivo raggiunto nel 2015. Negli ultimi tre anni dunque vi è stato un effettivo aumento della criminalità minorile, ma non in maniera esponenziale come invece sostenuto dall'opinione pubblica, posto che nel 2015 si è raggiunto un picco positivo anche più alto di quello del 2022². I

2. Inoltre, suddividendo il nostro Paese in cinque macroaree geografiche (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud e Isole) l'indagine condotta dal Ministero dell'interno sulla criminalità minorile consente di circoscrivere la ricerca alle segnalazioni provenienti dalle suddette aree; dall'analisi di questi numeri emerge che: nelle regioni del Nord-Ovest (Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta) si registra il maggior numero di segnalazioni. L'andamento è caratterizzato da un trend in aumento nel lungo periodo in esame, con un incremento del 31,98% tra il 2010 e il 2022. Il biennio 2021-2022 presenta i picchi dell'intera serie temporale, con 9.849 segnalazioni nel 2021 e 10.486 nel 2022. La media delle segnalazioni annue è pari a 8.878:

– Nell'area geografica del Nord-Est (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto) l'andamento della criminalità minorile è quasi sovrapponibile a quello

dati relativi al 2023-2024 non confermano l'ipotesi di un trend in crescita.

Il documento "Criminalità minorile in Italia 2010-2022" del Ministero degli interni Dipartimento della pubblica sicurezza Direzione centrale della polizia criminale Servizio analisi criminale, riporta le stime relative alla criminalità minorile in Italia nel periodo esaminato³.

delle regioni del Nord-Ovest, seppure su un ordine di grandezza inferiore: si evidenzia anche qui un trend in aumento nel biennio 2021-2022. Dal 2010 al 2022 si registra un incremento complessivo del 33,77%. La media delle segnalazioni annue è pari a **6.545**;

- Nelle regioni del Centro (Lazio, Marche, Toscana e Umbria) si rileva un incremento dal 2010 al 2022, seppur più contenuto (+21,09%). La media delle segnalazioni annue è pari a **5.676**;
- Nelle regioni del Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia) si registra l'andamento più irregolare, con un picco positivo nell'anno 2015 (7.093 segnalazioni) – in corrispondenza del picco delle segnalazioni relative all'intero territorio nazionale – e un successivo decremento fino al 2020. Si registra poi un decremento del 17,74% tra il 2010 e il 2022. La media delle segnalazioni annue è pari a 5.233;
- Nelle Isole (Sardegna e Sicilia) si rileva un decremento del 7,38% tra il 2010 e il 2022; l'andamento del fenomeno risulta sostanzialmente regolare, pur registrandosi due incrementi nel 2011 (4.180 segnalazioni) e nel 2016 (4.294 segnalazioni). La media delle segnalazioni annue è pari a 3.596.

E. Paoletti, *I numeri della criminalità minorile da Nord a Sud d'Italia e il loro intreccio con un welfare malato*.

3. Di seguito si riporta, per il periodo compreso tra il 2010 e il 2022, un'analisi degli elementi statistici, estrapolati dalla banca dati interforze, afferenti alle segnalazioni di minori, di età compresa tra i 14 e i 17 anni, denunciati e/o arrestati su tutto il territorio nazionale. L'andamento dell'azione di contrasto alla criminalità minorile svolta dalle forze di polizia è caratterizzato da variazioni significative nel lungo intervallo in esame.

Nel complesso, tra il 2010 e il 2022 si rileva un aumento del 15,34% delle segnalazioni di minori (28.196 nel 2010 e 32.522 nel 2022).

Nel dettaglio, a un incremento dell'8,21% nel 2011 (30.511) rispetto al 2010, segue un periodo di sostanziale stabilità fino al 2013; si registra, quindi, un nuovo aumento del 7,72% tra il 2013 e il 2015, anno del massimo picco positivo (32.566). I dati relativi all'anno 2022 sono consolidati. Si evidenzia che, nel 2015, a fronte del picco positivo delle segnalazioni, i minori residenti della fascia d'età 14-17 anni risultano 2.283.152, rilevandosi un decremento dello 0,49% rispetto al 2010.

Un progressivo decremento del 14,09% si rileva tra il 2015 e il 2019, anno in cui si registrano 27.979 segnalazioni complessive. Dopo il calo del 2020, che conferma l'andamento generale legato all'emergenza pandemica, il 2021 registra un lievissimo incremento del 3,27% rispetto al 2019. Nel 2022 le segnalazioni aumentano ancora (32.522), quasi eguagliando il valore del 2015.

Le segnalazioni di minori italiani per furto, rapina, ricettazione ed estorsione mostrano un andamento pressoché regolare tra il 2010 e il 2018, seguito da un trend di diminuzione tra il 2019 e il 2021 e da una lieve ripresa nel 2022.

Le segnalazioni per violazione della normativa inerente alle sostanze stupefacenti sono, nel lungo periodo (2010-2022), caratterizzate da una tendenza al decremento (–31,29% nel 2022 rispetto al 2010). Un trend analogo è rilevato con riferimento alle segnalazioni per i delitti di danneggiamento, anche seguito da incendio, resistenza, violenza o minaccia a pubblico ufficiale (–15,41% nel 2022 rispetto al 2010).

La genesi multifattoriale del fenomeno emerge anche dai dati del report completo sulla devianza minorile gestito da Openpolis “Giovani a rischio. Criminalità e minori, tra autori e vittime”, il quale riporta:

Sono diversi i motivi per cui un giovane può finire in un percorso di delinquenza, un'evidenza che emerge nei profili individuati nel rapporto nazionale sulla devianza minorile, a cura del centro europeo di studi di Nisida. Ha ovviamente un ruolo chiave il contesto economico e sociale di provenienza. Marginalità e situazioni di disagio sono uno degli elementi più spesso legati a comportamenti antisociali e criminalità giovanile⁴.

Ma non è l'unico aspetto da tenere in considerazione. Comportamenti devianti possono emergere in tutte le fasce sociali, anche in ragazzi apparentemente “senza problemi” (Mastropasqua e Pagliaroli, 2008), provenienti da famiglie tutt'altro che disagiate, se non addirittura benestanti. Queste tendenze mostrano come il fenomeno sia molto più complesso di quanto appaia. Spesso si ricollega a una fragilità psicologica.

In questa direzione appaiono molto importanti i dati di Save the Children⁵ e di Openpolis sulla povertà educativa.

L'indice di salute mentale tra i 14-19enni nel 2021 era in calo rispetto all'anno precedente. In uscita dalla pandemia, nel 2022, l'indice di salute mentale tra gli adolescenti è leggermente migliorato (72,6), per poi scendere nuovamente nell'anno successivo (71 nel 2023). Con ampi divari di genere però: tra le ragazze (67,4) l'indice di salute mentale è più basso rispetto ai ragazzi (74,3).

Le segnalazioni per lesioni dolose, percosse, minaccia e rissa appaiono in decremento tra il 2010 e il 2020 e aumentano nel biennio 2021-2022, facendo registrare nel 2022 un incremento del 9,94% rispetto al 2010 e del 18,96% rispetto al 2020.

L'analisi delle segnalazioni di minori per i reati di lesioni dolose, minaccia, rissa e percosse, evidenzia che quelle per lesioni risultano le più numerose nell'intero periodo, con un incremento del 58,48% tra il 2010 e il 2022. Nel 2017 e nel 2019 si registra un incremento, che si conferma nel biennio 2021-2022 (+32,48% tra il 2019 e il 2022).

Le segnalazioni di minori per minaccia registrano un incremento del 33,65% tra il 2010 e il 2022. Nel 2017 rispetto al 2010 si rileva un aumento del 18,40%, seguito da un decremento nel biennio 2018-2019 e da un nuovo incremento del 27,64% tra il 2019 e il 2022, anno in cui si registra il picco della serie storica. Le segnalazioni di minori per rissa evidenziano un aumento del 57,40% tra il 2010 e il 2022. In particolare, si registra un forte incremento a partire dal 2018 (437 segnalazioni nel 2018 e 957 nel 2022). Anche le segnalazioni per percosse registrano un incremento significativo dal 2010 al 2022 (340 segnalazioni nel 2010 e 696 nel 2022). Tra il 2019 e il 2021 si rileva un aumento del 24,10%, seguito tra il 2021 e il 2022 da un'ulteriore crescita del 35,15%.

4. Rapporto nazionale sulla devianza minorile.

5. Secondo il rapporto Save the Children del 2022 sulla povertà educativa in Italia il 67,6% dei minori di 17 anni non è mai andato a teatro, il 62,8% non ha mai visitato un sito archeologico e il 49,9% non è mai entrato in un museo.

65.967 sono gli studenti tra 11 e 17 anni con tendenza all'isolamento sociale negli ultimi sei mesi precedenti la rilevazione promossa dall'Istituto superiore di sanità.

Si tratta dell'1,6% del totale, sulla base di un campione rappresentativo della popolazione studentesca. Mentre quasi 100 mila (il 2,5% del campione) presentano caratteristiche compatibili con il manifestarsi di una dipendenza da social media.

Il 14% sono i minori in povertà assoluta nel 2023. Secondo le stime preliminari di Istat, si tratta dell'incidenza più elevata della serie storica dal 2014, a seguito della revisione metodologica avvenuta lo scorso anno. Dopo la pandemia, i minori che vivono in famiglie in povertà assoluta sono arrivati a 1,3 milioni nel 2023. Significativi sono anche i dati sulla dispersione scolastica implicita. Gli anni di pandemia si sono segnalati per un calo netto negli apprendimenti. Nel 2022 quasi uno studente su 10 (9,7%) in quinta superiore si è trovato in dispersione implicita, vale a dire nella situazione di chi, pur portando a termine gli studi, lo fa senza aver raggiunto competenze di base adeguate. Una crescita significativa rispetto a prima della pandemia: gli alunni in dispersione implicita erano il 7% nel 2019.

Il 46% delle questure e dei comandi dei carabinieri che hanno registrato la presenza di gang giovanili hanno anche indicato un aumento del fenomeno negli ultimi cinque anni. Tra 2019 e 2021 sono cresciuti del 73,8% i giovani presi in carico dagli Ussm (uffici di servizio sociale per i minorenni) come appartenenti a gang giovanili: da 107 a 186.

Diversi studi hanno evidenziato come la recente pandemia da Covid-19 abbia avuto un forte impatto sulla quotidianità dei ragazzi [...] Questa situazione si è innestata in un contesto già particolarmente critico [...] Ne sono un esempio i significativi livelli di abbandono scolastico e le difficoltà nell'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro. Questi fattori hanno contribuito a esasperare situazioni di marginalità, disagio psicologico o esclusione sociale di giovani e giovanissimi che sono spesso alla base di comportamenti devianti o criminali. – Transcrime, *Le Gang Giovanili in Italia* (ottobre 2022). Dati Openpolis

Che elementi possiamo trarre da tutto questo?

1) L'andamento della criminalità minorile segue delle regole multifattoriali e la sua progressione, ha una dimensione ciclica verosimilmente legata a molteplici fattori sociali. Non sembra si possa trarre una regola di linearità semplice tra il dato numerico e la necessità di un inasprimento del sistema punitivo. La condizione italiana, poi appare migliore di quella descritta per altri paesi europei. Vi è stato nel 2022 un incremento di tali fenomeni, ma questo non è da considerarsi espressione di un trend esponenziale. Siamo quasi al livello di un altro picco del fenomeno avvenuto nel 2015. Bisogna evidenziare, anche come tra questi due periodi vi sia stata la pandemia da Covid che di certo ha determinato un incremento del disagio psichico e una modifica delle

relazioni interpersonali. Questo incremento poi non si è confermato nel 2023. Sarebbe superficiale immaginare che ci troviamo di fronte a un degrado dei costumi tale da rendere necessario un irrigidimento del sistema punitivo.

2) Fenomeni di efferata violenza, quelli che spesso arrivano ai fatti di cronaca, purtroppo ci sono sempre stati e risultano connessi con condizioni e personalità “peculiari”. Oggi questi accadimenti hanno una particolare risonanza mediatica ma non hanno di fatto un reale incremento numerico.

3) Incrociando i dati con altri dati sociali, per esempio quelli relativi alla povertà educativa, alla povertà economica, e alla dispersione scolastica implicita la condizione appare particolarmente embricata sottolineando, quanto i fenomeni di criminalità siano connessi con quelli macroeconomici e sociali e come i livelli di integrazione e di sviluppo siano strettamente connessi con i fenomeni criminosi.

4) L'intero fattore relativo alla criminalità minorile va considerato in una dimensione più ampia in relazione ai complessi cambiamenti che stanno verificandosi relativamente alla definizione dei processi adolescenziali. Si evidenzia una generale difficoltà alla definizione di una identità armonica con un quadro complesso che rende particolarmente difficile il passaggio dalla libido narcisistica che investe sull'amore di sé, alla libido oggettuale che investe sull'amore dell'altro. Questo aspetto andrebbe considerato in una prospettiva in cui il ruolo della famiglia e il ruolo delle istituzioni educanti andrebbe rivisto e considerato in relazione ai mutamenti sociali e culturali.

5) Come leggere tutti questi dati alla luce di una possibile stretta dei sistemi punitivi? Quali strane connessioni si stanno strutturando tra l'interpretazione dei dati sulla devianza e alcuni fenomeni come quello dell'immigrazione?

Scriveva Alessandro Dal Lago nel 2002:

Credo che oggi, esattamente come vent'anni fa, il lavoro teorico ed empirico sulle devianze vecchie e nuove debba sfuggire alle pretese della terminologia positivista delle scienze sociali e soprattutto dei meccanismi politico-morali che esse innescano. Così, un lavoro sulle scienze dell'immigrazione potrebbe mostrare, allo stesso modo in cui Foucault ha decostruito le idee di razza e di nazione, come il linguaggio “tecnico” della demografia, della sociologia, delle relazioni internazionali, ecc. travesta spesso la preoccupazione profonda di inferiorizzare i migranti, di tenerli a distanza, di farne dei non-cittadini.

Il vero cambiamento, rispetto al passato riguarda l'allarme sociale e soprattutto l'attribuzione agli immigrati dell'apparente crescita dell'insicurezza. Le ragioni di questa spettacolare criminalizzazione dei nuovi marginali o esclusi [...] sono meno complesse di quanto si creda. Da qua, parte rimandano agli effetti sociali del liberismo e del deperimento dello stato sociale (alla situazione di incertezza generalizzata della maggioranza dei cittadini, anche in situazione di benessere. Dall'altra allo sfruttamento della paura dei migranti come risorsa politico-mediale⁶.

6. A. Dal Lago, *La produzione della devianza. Teoria sociale e meccanismi di controllo*, Ombre Corte, Verona 2022.

Entriamo così in una logica complessa ovvero come tutte queste interpretazioni giocano un ruolo esprimendosi nell'incoscio individuale e collettivo.

Scrive Luigi Zoja⁷:

C'è stato un tempo, nella storia dell'umanità, in cui il viaggiatore che veniva da terre lontane, l'inatteso immigrante era il prototipo del diverso. Egli non veniva accolto con diffidenza ma con doni. [...] Oggi, il coraggio eroico dell'immigrante sta nel sopravvivere al soffocamento nei container o all'annegamento se la carretta galleggiante su cui viaggia affonda. È ovviamente diverso da chi lo accoglie, ma la sua diversità è percepita tutta in negativo. Portatore supposto di malattie e di costumi malati non ha niente da insegnare se non quanto è fragile la felicità umana.

I risvolti giuridici

L'accertamento della condizione dei minorenni e degli strumenti normativi d'intervento in loro favore non possono, quindi, prescindere da un'analisi della complessità della "questione minorile" non soltanto sul piano personale e delle dinamiche generazionali, relazionali ed evolutive delle persone in crescita ma anche sul contesto economico e sociale che caratterizza i comportamenti delle nuove generazioni.

La risposta delle istituzioni volta al contenimento, fino alla auspicata trasformazione, della crisi determinata dalla condotta penalmente rilevante delle persone di età minore dovrà tenere in considerazione le scelte intraprese sulla base dei principi costituzionali e internazionali di riferimento che costituiscono il sistema di uno Stato di diritto in cui i comportamenti devianti dei minorenni vengono giudicati. A tale sistema appartiene la qualità che, nel tempo, attraverso l'interpretazione giurisprudenziale e legislativa, la disciplina minorile ha raggiunto, tenuto conto dei capisaldi installati nella funzione della giustizia per i minorenni, dalla Convenzione di New York del 1989, e la relativa ratifica in Italia nel 1991, alla promulgazione della legge n. 184 del 1983 sull'adozione e sull'affidamento e del Dpr n. 448 del 1988 sul processo penale minorile. Oltre alla contestuale promozione dei servizi territoriali e socio-sanitari e alla valorizzazione, con la sent. della Corte cost. n. 287 del 22-7-1987, della competenza dei tribunali minorili in funzione di tutela e di aiuto per il superamento di quelle situazioni definite "irregolari" dalla legge governate attraverso interventi ritenuti di "difesa sociale" o di "prevenzione criminale". Una tale evoluzione è da ricondurre agli anni in cui cominciò a evidenziarsi la scelta operata dalla Costituzione italiana di attribuire alla

7. L. Zoja, *Sotto l'iceberg. Presenze inconsce nella società e nella storia*, Bollati Boringhieri, Torino 2023.

persona e ai diritti della persona – quali diritti inviolabili (art. 2) – un valore centrale nel nostro ordinamento.

Al riguardo, sotto il profilo culturale e interpretativo della legge, divenne essenziale, per l'esercizio della funzione minorile, il passaggio dal diritto alla ri-educazione del minore (quale forma di controllo del suo comportamento per la sicurezza della collettività) ai diritti della persona di età minore, quale posizione soggettiva meritevole di riconoscimento con riferimento al singolo a prescindere dai vantaggi del contesto d'appartenenza. E in tale percorso, progressivamente, vennero declinati i diritti che scaturivano, attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata, dal caso concreto esaminato in sede giudiziaria: e, quindi, non più da una posizione pre-concetta del diritto all'educazione del minore per correggerne la condotta, ma dal diritto del minore all'educazione e all'accompagnamento educativo, al diritto del minore a una famiglia (con le modifiche apportate dalla legge n. 149 del 2001), al diritto ad acquisire uno status filiale con l'adozione – al diritto all'integrità psico-fisica e a vivere in un adeguato ambiente familiare – a mantenere rapporti significativi con i parenti, al diritto di protezione e di affidamento fino al principio di uguaglianza dei figli (riforma della filiazione anni 2012 e 2013) e al diritto alla cura degli affetti (legge n. 173 del 2015) alla non discriminazione e uguaglianza dei diritti dei minori stranieri soli nel nostro Paese (legge n. 47 del 2017).

L'individuazione dei contenuti specifici dei diritti della persona minorenni e la conseguente giurisprudenza sulla responsabilità genitoriale, sull'adottabilità e sulla tutela, hanno consentito di arricchire la funzione educativa del processo penale minorile demandata al giudice specializzato, in cui operano i giudici onorari esperti in materia di scienze umane e professionalità di aiuto, e di ampliarne l'approccio multidisciplinare, per una compiuta conoscenza e valutazione della formazione della personalità del minorenni e consentire un'efficace integrazione con gli interventi civili. In questo contesto di conoscenza e di crescita culturale e motivazionale dell'esercizio della funzione minorile è stato veicolato, oltre all'attività degli Ussm, il coinvolgimento del territorio, dei servizi comunali e sanitari (tra l'altro chiamati a intervenire nel processo penale minorile, dalla disciplina di cui all'art. 6 Dpr n. 448/1988 che prevede il coordinamento delle attività dei servizi sociali minorili ministeriali e dei servizi di assistenza agli enti locali), nonché dell'indispensabile attività del terzo settore con la creazione di luoghi di qualificata accoglienza dei minorenni in difficoltà. L'obiettivo, comunque, era quello di operare all'interno di un sistema di giustizia minorile specializzato, interdisciplinare, mediante un percorso integrato della materia civile e penale, in tempi e modi "a misura di minore" con finalità educativa, anche nel caso di condotta penalmente rilevante, di protezione e di tutela. A fronte di un tale percorso evolutivo della cultura minorile e dell'amministrazione della legge per le persone minorenni ci si interroga, quindi, se, a seguito delle recenti modifiche legisla-

tive – introdotte dal 15 settembre 2023, n. 123 (*Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale*) c.d. d.l. Caivano, convertito con modificazioni nella legge del 13 novembre 2023, n. 159 – il sistema della giustizia minorile abbia mantenuto le caratteristiche e le garanzie sopra descritte? Le nuove previsioni di legge hanno sollecitato osservazioni e criticità riguardo particolarmente al timore che tale disciplina possa avere influenza negativa sui principi della funzione penale minorile e, in via più generale, sulla programmazione e sulla tenuta della funzione educativa del processo a carico delle persone minorenni⁸, atteso che, pur in presenza di alcuni opportuni interventi socio-ambientali, potenzialmente diretti a realizzare azioni formative in alcuni contesti a rischio di devianza e di criminalità minorile, la novella legislativa ha introdotto strumenti ispirati, prevalentemente, a istanze di repressione e punizione. Per la valutazione degli effetti di questa disciplina non può tralasciarsi uno studio sui comportamenti violenti messi in atto dalle persone minorenni e sulle cause del loro attuale disagio, escludendo stigmatizzazioni che non corrispondono alla realtà, nonché una verifica sull'adeguatezza delle risorse sia riguardo al personale presso gli Ussm del territorio nazionale sia presso i servizi degli enti locali nell'accompagnamento e assistenza educativa nel corso del processo⁹.

Una delle criticità rilevate, insieme ad altre puntualmente evidenziate dagli autori del presente fascicolo¹⁰, relative all'ampliamento dell'applicazione di misure cautelari e altri inasprimenti della disciplina minorile, riguarda, poi, la previsione di cui all'art 27-bis del Dpr n. 448¹¹ che ha introdotto l'istituto della sospensione e messa alla prova anticipata. Tale istituto accentuando i principi di celerità e razionalizzazione – con la scelta legislativa di collocarlo all'interno della fase delle indagini preliminari – ha, infatti, compromesso gli strumenti, propri di un sapere scientifico-pedagogico, necessari ad assicurare quell'approccio personalistico indispensabile, per garantire al trattamento giurisdizionale minorile la sua finalità educativa e ha escluso la possibilità della presenza dei giudici onorari esperti nel momento dell'ammissione e della valutazione del progetto, così disattendendo la giurisprudenza costituzionale e di legittimità formatasi sull'importanza della presenza della componente onoraria all'interno dell'organo giudicante nel processo penale minorile. In ordine a tale disciplina sono stati sollevati dubbi di legittimità costituziona-

8. Vedi in questo fascicolo Angelo Zappulla “Diversion e criticità costituzionali: l'ibridazione fra (ri)educazione e retribuzione nella ‘prova semplificata’”.

9. Vedi articolo in questo fascicolo di Cristina Maggia “La violenza dei minori: episodi isolati o trasformazione delle condotte? Conoscenza e approccio al fenomeno, comprensione delle cause, maggiore o minore qualità ed efficacia degli strumenti adottati o adottabili”.

10. Vedi articolo di Genovese “Riflessioni sul d.l. n. 123 del 15/9/2023, convertito in legge n. 159 del 13/11/2023”.

11. Vedi articolo prof. A. Zappulla sopra cit.

le dal Tribunale per i minorenni di Trento con ordinanza del 6 marzo 2024 ancora in corso di definizione. Si segnala, inoltre, che anche la modifica introdotta dall'art. 6, comma 1, c-bis del d.l. n. 123 del 2023, come convertito dalla legge n. 159 del 2023, mediante la previsione del comma 5-bis dell'art. 28 del Dpr n. 448 del 1988, che impedisce al giudice di merito di valutare la sussistenza dei presupposti per la sospensione del processo per concessione della messa alla prova riguardo ad alcuni reati quale l'omicidio volontario aggravato, la violenza sessuale e la violenza sessuale di gruppo, nonché alcune ipotesi di rapina aggravata, ha suscitato dubbi di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale per i minorenni di Bari in funzione di Gup con ordinanza del 25-3-2024 ancora in corso di esame da parte dei giudici delle leggi.

In ordine a queste novità legislative motivi di preoccupazione al fine dell'espressione del giudizio, riguardano: la perdita del rapporto tra il fatto e la persona minorenni, a cui viene imputato il reato, nonché la mancanza dell'accertamento della sua condizione psicologica e del grado di maturità raggiunto e, soprattutto, l'impossibilità che, senza gli opportuni strumenti operativi e la costruzione di relazioni validamente educative, possa realizzarsi, in tempi congrui, il processo di cambiamento del suo percorso di vita in un sistema "misurato" sulla conoscenza e sulla possibilità di perseguire gli obiettivi primari della giustizia per le persone minorenni.

Conclusioni

In continuità con il numero di *Minorigiustizia* "Ti odio! Interazioni malevole nella famiglia e nella collettività sociale"¹² abbiamo tentato in questo volume di comprendere come interpretare i fenomeni violenti dei minori cercando anche di valutare se e come i dati statistici relativi a tali agiti possano essere considerati tout court come elemento capace di sostenere la necessità che la giustizia minorile proceda verso una stretta punitiva. Sia ben chiaro, nessuno vuole accreditare tesi garantiste ma vi è il rischio di interpretare fenomeni complessi secondo semplici derive di causa/effetto. Man mano che pensavamo il volume la complessità delle cose da guardare e l'idea che i fenomeni di criminalità adolescenziale si manifestavano secondo molteplici sfaccettature ci ha portato a chiederci come la modifica dell'immagine degli adolescenti di oggi stia influenzando la loro costruzione identitaria, come in relazione a ciò sia utile definire linee di confine tra i comportamenti, i quadri di personalità, il mondo intrapsichico e interpersonale, i contesti culturali, la realtà sociale, economica e comunicativa in cui stiamo vivendo. Parliamo di confini in maniera assolutamente impropria, dal momento che man mano che

12. Fascicolo 2/2021 *Minorigiustizia*.

si componeva il puzzle con cui avevamo pensato il volume, sempre di più, ci si rendeva conto che i vari pezzi erano intimamente embricati e non era possibile guardare un aspetto senza tenere in debito conto tutti gli altri. I confini si allargano, quindi, in orizzonti di ulteriore complessità tanto che, si potrebbe dire parafrasando Eraclito¹³, risultano così profondi da mostrarsi inconoscibili. Per questo motivo la sezione prima di questo volume è particolarmente ricca di approfondimenti, con gli articoli di Manoukian, Gentile, Rinaldi, Cardarella Grimoldi, Di Cori, Sabatello, Lonardi, Terminio, Cerullo. La seconda prospettiva è di comprendere come il sistema della giustizia minorile stia reagendo ai fenomeni innescati dai cambiamenti legislativi e come si stiano modificando istituti giuridici fino a oggi consolidati (Map, mediazione). Per questo alla sezione giuridica, abbiamo aggiunto riflessioni proposte da chi da anni lavora in tali interventi (Ciaschini, Trezzi, Leoni, Martino; Brunelli).

Se dovessimo, infine, immaginare di poter racchiudere l'intero ragionamento che sorregge questo volume in una unica espressione forse dovremmo riferirci alla possibilità di cercare sempre, anche quando questo non appare evidente, le dinamiche che sottendono agli agiti criminosi, senza dimenticare gli effetti di tali agiti sulla vittima.

Scrive Nicola Lagioia:

Manuel aveva reso a suo padre una confessione pressoché completa, e Marco aveva addirittura tentato il suicidio. Ciò nonostante, entrambi più che una colpa di tipo classico, sembravano puntare a un misterioso nesso causa-effetto. Era qui, pensavo, che il narratore tornava a metterci il suo zampino. Il riconoscimento delle proprie responsabilità in un'azione turpe stava diventando, sul piano emotivo, una prova insostenibile. Nessuno riusciva più a imputarsi una colpa, nessuno riconosceva a se stesso la possibilità del male. Era il narcisismo di massa? Era la paura del biasimo sociale che trovava nella gogna il suo spettacolo preferito? Ai delinquenti consapevoli si sostituivano così gli assassini a propria insaputa, i bugiardi sinceri, i traditori fedeli, i ladri misericordiosi, i cialtroni responsabili. Non era più l'uomo che affonda il coltello sapendo ciò che fa, ma il criminale che si sorprende a essere riconosciuto tale – quando non se ne scandalizza – sebbene abbia fatto esattamente ciò che fanno da sempre quelli come lui. Quale speranza potevano avere Marco e Manuel di riconoscersi colpevoli – e di capire, di attraversare lo specchio oltre il quale avrebbero riconosciuto infine Luca, la loro vittima?

13. N. Lagioia, *La città dei vivi*, Einaudi, Torino 2020.